



Delibera della Giunta Regionale n. 625 del 15/12/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.

Direzione Generale 12 - Direzione Generale politiche sociali,culturali,pari opportunità,tempo liber

U.O.D. 7 - UOD Fondazione e albo regionale soggetii del terzo settore

Oggetto dell'Atto:

COMMISSARIAMENTO FONDAZIONE VILLAGGIO DEI RAGAZZI - DON SALVATORE D'ANGELO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

Premesso che:

- a. la "Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo.", avente sede in Maddaloni (CE) alla piazza Matteotti n. 8, è stata costituita con atto per notar Antonio Decimo rep. n. 78522 del 4 aprile 2014,
- b. detta fondazione ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto dirigenziale n. 4 del 26 maggio 2014 ed è iscritta al n. 144 del registro regionale delle persone giuridiche private istituito a termini del regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 619 del 22 settembre 2003, in attuazione delle disposizioni del DPR 10 febbraio 2000, n. 361;
- c. pertanto, la Fondazione in parola è assoggettata alla vigilanza e al controllo della Regione secondo la disciplina recata dall'articolo 25 del codice civile e ai sensi dell'articolo 10 del cennato regolamento regionale concernente la materia delle persone giuridiche private;
- d. l'art. 6 dello statuto vigente dispone che la "Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo" è amministrata da un consiglio amministrativo composto da 5 membri compreso il Presidente: da tre membri designati dalla Congregazione dei Padri Legionari di Cristo, da un cittadino maddalonese designato dal Sindaco pro tempore, da un sacerdote della Diocesi di Caserta designato dal Vescovo pro tempore";
- e. con atto per Notaio Antonio Decimo del 27.1.2014 rep. 78065 è stato costituito il consiglio di amministrazione nella composizione indicata dallo statuto della Fondazione;

Rilevato

- a. che, con comunicazione del 4.1.2014 acquisita al prot. 0021871 UDPC/GAB/GAB in data 5.1.2014, gli attuali consiglieri d'amministrazione della Fondazione hanno rassegnato le proprie dimissioni;
- b. inoltre che la Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo ha intrapreso, presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, la procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- c. il Tribunale adito ha indicato il dottor Michele Piombino quale professionista, incaricato per le funzioni previste dalla citata legge;
- d. la Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo, stante l'attuale situazione, non è in grado di redigere il bilancio preventivo per l'anno 2015 come previsto dall'articolo 9 dello statuto;

Considerato che:

- a. le dimissioni di tutti i componenti del consiglio di amministrazione della Fondazione rendono priva la fondazione dell'organo di amministrazione ;
- b. i soggetti, titolari del potere di nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, la Congregazione dei legionari di Cristo unitamente al sindaco pro tempore del Comune di Maddaloni ed al Vescovo della Diocesi di Caserta, con nota acquisita al prot. 0021862 UDPC/GAB/GAB in data 4/12/2014 hanno rappresentato la necessità, attesa l'attuale situazione di criticità, che la governance della Fondazione , al fine di assicurarne il funzionamento e ripristinarne l'ordinaria amministrazione, sia rimessa ad un organo monocratico che assume temporaneamente le funzioni di Commissario straordinario, con l'ulteriore compito del rilancio strategico ed economico dell'Ente, in armonia con le misure adottate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere presso il quale pende la procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi dell'art. 7 comma 2 della Legge 27/01/2012 n. 3.

Richiamati:

- a. l'articolo 25 del codice civile in materia di esercizio del controllo sull'amministrazione delle fondazioni;

b. l'articolo 10 del regolamento regionale concernente la materia delle persone giuridiche private recante la disciplina dell'esercizio del controllo e della vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni;

Rawisata

la necessità di disporre, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sull'amministrazione delle fondazioni iscritte nel registro regionale delle persone giuridiche private, la gestione commissariale della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo" a motivo della impossibilità di costituire l'organo di amministrazione previsto dallo statuto e al fine di adottare le necessarie azioni volte ad assicurare il funzionamento dell'Ente e ripristinarne l'ordinaria amministrazione, nonché con l'ulteriore specifica finalità del rilancio strategico ed economico dell'Ente in armonia con le misure adottate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere presso il quale pende la procedura per la composizione della crisi da sovra indebitamento ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 27 gennaio 2012 n. 3.

Ritenuto:

a. che ricorrono, sulla base degli elementi sopra riportati, i presupposti giuridici e di fatto che legittimano l'intervento sostitutivo regionale;

b. di attribuire al commissario reggente l'incarico di provvedere, in sostituzione del consiglio di amministrazione:

- ad avviare le procedure per la ricostituzione dell'ordinario organo di amministrazione,
- ad assicurare il funzionamento della Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo e ripristinarne l'ordinaria Amministrazione;
- a porre in essere ogni azione utile al rilancio strategico ed economico dell'Ente in armonia con le misure adottate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere presso il quale pende la procedura per la composizione della crisi da sovra indebitamento ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 27 gennaio 2012 n. 3.

c. di stabilire che l'incarico commissariale è disposto fino alla costituzione dell'ordinario consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla adozione del provvedimento di nomina del commissario, salvo rinnovo della gestione commissariale, per eguale periodo, su motivata richiesta del commissario incaricato e previa valutazione della sussistenza delle motivazioni che hanno determinato il commissariamento;

d. di stabilire che il commissario potrà avvalersi del supporto dei competenti uffici e delle strutture amministrative della Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero;

e. di stabilire che la carica di commissario della Fondazione è onorifica e che, pertanto, il mandato commissariale è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico i cui oneri gravano sul bilancio della adottare le necessarie azioni e di porre in essere tutti gli atti a tutela della "Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo.";

f. di demandare al Presidente della Giunta Regionale la nomina con proprio decreto del commissario reggente della Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo da individuarsi tra coloro che siano in possesso di specifica esperienza nell'attivazione di interlocuzioni con le autorità pubbliche ed i soggetti rappresentativi coinvolti nei percorsi di superamento delle crisi aziendali.

Visti:

a. il Libro I, Titolo II, Capo II, del codice civile;

b. il DPR 24 luglio 1977, n. 616;

c. il DPR 10 febbraio 2000, n. 361;

d. il regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private emanato con DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003;

propone e la Giunta, in conformità, con voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in preambolo che qui si intendono integralmente riportate:

1. di disporre, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo sull'amministrazione delle fondazioni ai sensi del regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private emanato con DPGRC n. 619 del 22 settembre 2003, la gestione commissariale della Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo“ a motivo della impossibilità di costituire l'ordinario organo di amministrazione previsto dallo statuto ed a tutela degli interessi della Fondazione medesima.
2. di attribuire al commissario reggente l'incarico di provvedere, in sostituzione del consiglio di amministrazione:
 - ad avviare le procedure per la ricostituzione dell'ordinario organo di amministrazione,
 - ad assicurare il funzionamento della Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo e ripristinarne l'ordinaria Amministrazione
 - a porre in essere ogni azione utile al rilancio strategico ed economico dell'Ente in armonia con le misure adottate dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere presso il quale pende la procedura per la composizione della crisi da sovra indebitamento ai sensi dell'art. 7 comma 2 della legge 27 gennaio 2012 n. 3.
 - di stabilire che l'incarico commissariale è disposto fino alla costituzione dell'ordinario consiglio di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla adozione del provvedimento di nomina del commissario, salvo rinnovo della gestione commissariale, per eguale periodo, su motivata richiesta del commissario incaricato e previa valutazione della sussistenza delle motivazioni che hanno determinato il commissariamento;
3. di stabilire che il commissario potrà avvalersi del supporto dei competenti uffici e delle strutture amministrative della Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero
4. di stabilire che la carica di commissario della Fondazione è onorifica e che, pertanto, il mandato commissariale è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento dell'incarico i cui oneri gravano sul bilancio della adottare le necessarie azioni e di porre in essere tutti gli atti a tutela della “Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo.”;
5. di demandare al Presidente della Giunta Regionale la nomina con proprio decreto del commissario reggente della Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo da individuarsi tra coloro che siano in possesso di specifica esperienza nell'attivazione di interlocuzioni con le autorità pubbliche ed i soggetti rappresentativi coinvolti nei percorsi di superamento delle crisi aziendali.
6. di stabilire che il commissario rassegni trimestralmente alla Giunta regionale esauriente relazione sull'attività in corso di svolgimento e sullo stato della Fondazione.
7. di notificare la presente deliberazione alla “Fondazione Villaggio dei Ragazzi – Don Salvatore D'Angelo .” ed ai soggetti interessati.
8. di trasmettere la presente al Capo di Gabinetto del Presidente, al Capo Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle politiche sociali, alla Direzione generale per le politiche sociali, le politiche culturali, le pari opportunità e il tempo libero, per gli adempimenti di competenza, nonché alla Segreteria di Giunta per l'inoltro alla UOD Bollettino Ufficiale ai fini della pubblicazione nel B.U.R.C.